

Istruzioni operative per la vigilanza sugli alunni – Norme di Sicurezza

| <i>Regolamento per la vigilanza sugli alunni</i> | <i>Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</i> | <i>Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori Scolastici – Assistenti Tecnici</i> |
|--|---|---|
| <p>La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto fino alla loro uscita</p> <p>Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.</p> <p>I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.</p> | <p>Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.</p> <p>Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo, - gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora; - il Capo d'Istituto o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule. <p>L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve chiedere la collaborazione dei Collaboratori Scolastici di reparto/piano.</p> <p>Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula; - durante lo svolgimento delle attività didattiche; - durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi; - al momento dell'uscita degli alunni da scuola; - nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione; - in riguardo agli alunni diversamente abili; | <p>I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.</p> <p>Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.</p> <p>Il personale ausiliario, che indossa apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali randagi etc.</p> <p>I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.</p> <p>Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.</p> <p>Nei laboratori gli assistenti Tecnici coadiuvano i docenti circa la sorveglianza sugli alunni sia per quanto riguarda la sicurezza durante le esercitazioni, sia per quanto riguarda il comportamento.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Art. 1 Entrata degli alunni L'ingresso e l'uscita dagli alunni vengono fissati dal PTOF. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico. I cancelli carrabili resteranno aperti fino alle ore 8,00 per consentire l'entrata ai veicoli autorizzati. Per motivi di sicurezza dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: Accesso alunni: dalle ore 8,00 solo dal cancello pedonale sulla via G.C. Falco. Accesso veicoli e motorini: entro le 8,00 da entrambi i cancelli carrabili sia quello di via G.C. Falco che quello di viale Ferrovia. I motorini, condotti a motore spento, vanno parcheggiati, previa autorizzazione da richiedere al D.S. per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito web, nel cortile interno dell'Istituto, zona Centrale Termica. La scuola non è responsabile, a nessun titolo, per eventuali danni, furti, manomissioni, arrecati ai suddetti motorini. I conducenti/proprietari di tali motorini, sono invece responsabili dei danni arrecati ad altre persone e/o a cose. Dalle 8,00 è permesso agli alunni di entrare nel cortile e sostare sotto l'androne esterno dell'ingresso principale per attendere il suono della campanella. Gli allievi raggiungeranno rapidamente la propria aula evitando di trattenersi nei corridoi o lungo le scale. Gli allievi ritardatari (dopo i 10 minuti), avranno accesso nell'Istituto alle ore 8,55 e saranno ammessi in classe, alla 2ª ora di lezione, dai collaboratori del D.S. che provvederanno ad annotare su apposito registro tale circostanza. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale. Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo. In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione con i C.S. e gli Aiutanti Tecnici.</p> | <p>1. Entrata degli alunni Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio dell'orario delle lezioni(art.29, comma 5, CCNL 2007) e devono: - fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro elettronico e di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo; - verificare e annotare sul registro elettronico e quello cartaceo le giustificazioni di assenza e ritardo; - richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni; - riporre all'interno del registro di classe, nella busta allegata, i cedolini e i certificati di giustificazione; - registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione - Il coordinatore di classe avrà cura di controllare dal registro elettronico i ritardi e le mancate giustificazioni, avvisando tempestivamente la famiglia che dovrà personalmente motivare le ripetute mancanze - segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.</p> | <p>1. Entrata degli alunni Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno e: - l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA in ogni plesso/sede; - la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni; - la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio; - la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata rilasciata dal dirigente scolastico e di quelli a cui è stato consentito dal Dirigente Scolastico di accedere nell'androne per particolari situazioni generali; - la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule - la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni; - l'accoglienza degli alunni ritardatari che vengono poi da loro accompagnati in classe; - la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| <p>Art. 2 La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'eventuale intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.</p> | <p>2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.</p> <p>In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli studenti tengano un comportamento consono; - i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite; - le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in presidenza ogni responsabilità individuale; - non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate; - i telefoni cellulari restino spenti. <p>Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.</p> <p>A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.</p> <p>È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.</p> <p>Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.</p> <p>I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al DSGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.</p> | <p>2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula; - la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. |
|--|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p>Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi</p> <p>È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.</p> <p>Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.</p> <p>In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di presidenza affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.</p> | <p>3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi</p> <p>Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.</p> <p>Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.</p> <p>I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.</p> <p>Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.</p> <p>Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla presidenza eventuali anomalie.</p> | <p>3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi</p> <p>I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; - vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione; - vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. <p>Gli assistenti tecnici controllano l'afflusso ed il deflusso degli allievi verso e da i laboratori. Gli stessi assicureranno che gli allievi non rimangano mai soli nei laboratori e a comunicare tempestivamente alla presidenza eventuali anomalie.</p> |
|---|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| <p>Art. 4 La vigilanza degli alunni durante la ricreazione L'intervallo-ricreazione, della durata di 10 minuti ed intercorrente tra la fine della 2ª ora e l'inizio della 3ª ora di lezione, deve svolgersi nelle aule. Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in orario di servizio. Spetta ai C.S. di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.</p> | <p>4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti in orario di servizio (anche da coloro che effettuano sostituzioni) in ciascuna classe. In particolare i docenti sono tenuti a: - non lasciare l'aula; - sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e quindi non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli a voce alta, ecc.; - far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti; - controllare che gli alunni non si allontanino dalle classi. Durante l'intervallo, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento dei giovani. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i turni di sorveglianza. Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Controlleranno, inoltre che l'aula non risulti imbrattata da carte, bottigliette, etc.</p> | <p>4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno: - collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; - sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; - non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza. Agli alunni che a tale ora si trovano a svolgere attività laboratoriali, sarà concesso di consumare le colazioni in un apposito spazio individuato all'interno dello stesso sotto la sorveglianza del docente in servizio e degli aiutanti tecnici.</p> |
| <p>Art. 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione dei C.S. di piano o reparto. Spetta ai docenti di Scienze Motorie accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione dei C.S. di piano o reparto. Analogamente gli spostamenti verso e da i laboratori dovrà avvenire sempre con la presenza degli insegnanti. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.</p> | <p>5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici. I docenti sono tenuti: - ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi minorenni con cui faranno lezione; - a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva; - mantiene durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi; - accompagna la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni. È possibile avvalersi della collaborazione dei C.S. di piano o reparto. Spetta ai docenti di Scienze Motorie accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa. Analogamente gli spostamenti verso e da i laboratori dovrà avvenire sempre con la presenza degli insegnanti; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione dei C.S. di piano o reparto</p> | <p>5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del DSGA, i C.S. concorrono ad accompagnare gli alunni durante: - il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa, - i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Art. 6 La vigilanza degli alunni diversamente abili La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dai docenti della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un C. S.</p> | <p>6. La vigilanza degli alunni diversamente abili I docenti di classe, con la collaborazione del docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sui minori diversamente abili, specie per quelli per i quali siano, particolarmente imprevedibili le loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.</p> | <p>6. La vigilanza degli alunni diversamente abili I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.</p> |
| <p>Art. 7 Uscita degli alunni da scuola All'uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni minori dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto di fiducia. L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. Le persone dovranno essere maggiorenni per ritirare gli alunni. La segreteria della scuola provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini. I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.</p> | <p>7. Uscita degli alunni da scuola Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a: - consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore, o da un familiare adulto, appositamente delegato dai genitori stessi e conosciuto dagli insegnanti; - accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi; - assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;</p> | <p>7. Uscita degli alunni da scuola Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i C.S. sono tenuti a: - vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; - controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni; - garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione; - sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico - I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.</p> |
| <p>Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del consiglio di classe. Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.</p> | <p>8. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.</p> | <p>8. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche I C.S., quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.</p> |